

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Oggetto e finalità	Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica .
Riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23/12/1996, n. 662 • art. 15 della legge 7/8/1997, n. 266 • Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 248 del 31/5/1999 • Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/05 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005) • Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'innovazione e le Tecnologie del 20/6/2005 (G.U. n. 152 del 2/7/2005) • Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 (pubblicato nella G.U. n. 230 del 3/10/2005) • Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis" (pubblicato nella G.U.C.E L379/5 del 28/12/06) • Art. 11 del decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con legge n. 2 del 28/1/2009 • Decreto legge n. 5 del 10/2/2009, convertito con legge n. 33 del 9/4/2009 • Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25/3/2009 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/4/2009).
Soggetti beneficiari	<p>Piccole e medie imprese, comprese le imprese artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003):</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutate "economicamente e finanziariamente sane" mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente; • appartenenti a qualsiasi settore (ad eccezione dei settori "sensibili" esclusi dall'UE: agricoltura, trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica, etc.) • situate sul territorio nazionale (anche per investimenti all'estero). <p>Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.</p>

<p>Modalità di intervento del Fondo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garanzia diretta, concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari (art. 107 D.lgs. 385/93): la garanzia concessa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI <i>L'intervento del Fondo in garanzia diretta è escluso per le operazioni relative ad imprese ubicate nel territorio del Lazio e della Toscana</i> • Controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi ed altri fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt.106-107 D.lgs. 385/93): <ul style="list-style-type: none"> - 2 tipologie di intervento: <ul style="list-style-type: none"> • “<u>a prima richiesta</u>” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “a prima richiesta” • “<u>sussidiaria</u>” se il Confidi o Altro fondo di garanzia concede garanzia “sussidiaria” • Cogaranzia, concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi ed altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito dell'Unione Europea o da essa cofinanziati.
<p>Soggetti richiedenti</p>	<p>Possono richiedere la <u>garanzia diretta</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del D.lgs. 1.9.93, n. 385; - intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385; - S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n. 317. <p>Possono richiedere la <u>controgaranzia</u> e la <u>cogaranzia</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'art. 155, comma 4, del d.lgs 1.9.93, n. 385; - altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1.9.93, n. 385.
<p>Operazioni ammissibili</p>	<p>Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamenti a medio-lungo termine a fronte di investimenti • acquisizione di partecipazioni a fronte di investimenti • prestiti partecipativi a fronte di investimenti • altre operazioni (breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per liquidità etc.) <p>L'importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l'importo di 1.500.000,00 euro.</p>

<p>Copertura della garanzia diretta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PMI ubicate nelle zone 87.3.a) (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile: <ul style="list-style-type: none"> - fino all'80% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero. • PMI ubicate nei restanti territori: <ul style="list-style-type: none"> - fino al 60% dell'operazione e, in caso di insolvenza, fino all'60% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero <p>Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria</p>
<p>Copertura della controgaranzia "a prima richiesta"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Controgaranzia "a prima richiesta"</u> <p>La controgaranzia copre fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma liquidata al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.</p> <p>Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese "femminili" e per le imprese aderenti alla programmazione negoziata).</p> <p>Sulla quota di finanziamento garantita dal Confidi o altro Fondo di garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria</p>
<p>Copertura della controgaranzia "sussidiaria"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Controgaranzia "sussidiaria"</u> <p>La controgaranzia copre fino al 90% dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia e, in caso di insolvenza, copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore dal Confidi o altro fondo di garanzia.</p> <p>Il Confidi o altro fondo di garanzia deve garantire una quota non superiore al 60% (80% per le zone 87.3a, per le imprese femminili e per le imprese aderenti alla programmazione negoziata)</p>
<p>Decorrenza della garanzia diretta e della controgaranzia "a prima richiesta"</p>	<p>La garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data della sua concessione da parte del Comitato, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.</p> <p>La garanzia interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.</p> <p>La garanzia "a prima richiesta" è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.</p>

Valutazione delle imprese beneficiarie	<p>Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle imprese valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell’impresa beneficiaria.</p> <p>La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e consiste nel calcolo (scoring) dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento dai “valori ottimali”, con il conseguente inserimento dell’impresa beneficiaria in una delle 3 fasce di valutazione (Fascia 1, Fascia 2 e Fascia 3).</p>
Certificazione del merito di credito da parte dei soggetti richiedenti	<p>I soggetti richiedenti possono certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie in alcune fattispecie (microcredito ed operazioni “semplificate”) trasmettendo al Gestore, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere di determinate condizioni. In tali casi, alle operazioni è riconosciuta la priorità nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.</p>

<p>1) Microcredito</p>	<p>Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 75.000 euro) non assistite da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative), se l'impresa beneficiaria presenta un utile d'esercizio negli ultimi due anni, il soggetto richiedente può certificarne il merito di credito. E' prevista una maggiorazione dell'importo base (che è pari a 20.000 euro) secondo determinati parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) anzianità dell'impresa (+ 5% dell'importo base per ogni anno di attività dell'impresa con un limite di 15.000,00 Euro); b) numero dipendenti dell'impresa – tra i dipendenti sono compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali (+25% dell'importo base per ogni dipendente con un limite di 15.000,00 Euro); c) nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (+20% del valore dei beni con un limite di 20.000,00 Euro); d) nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta del finanziamento, la valutazione sarà basata sui preventivi nella misura percentuale del 10% del valore dei beni, con un limite di 15.000,00 Euro; e) crescita del fatturato almeno del 5% negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 50% dell'importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci (+ 100% dell'importo base); f) solo per le imprese commerciali, turistiche e di servizi: immobile aziendale: <ul style="list-style-type: none"> • di proprietà dell'impresa (+ 200% dell'importo base); • con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento (+ 50% dell'importo base).
<p>2) Operazioni "semplificate"</p>	<p>Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito dell'impresa beneficiaria anche al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative b) l'impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring; c) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 20% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il 15% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi; d) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%; e) l'impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Procedure e tempistica	<p>Le procedure per la richiesta e per l'ottenimento della garanzia sono particolarmente snelle, specie nel caso delle operazioni per le quali sono gli stessi soggetti richiedenti a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie (microcredito ed operazioni "semplificate").</p> <p>Ai fini della richiesta di ammissione alla garanzia, deve essere trasmesso il solo modulo di domanda (allegato 1 per la garanzia diretta ed allegato 2 per la controgaranzia), senza la necessità di allegare né bilanci né altra documentazione.</p> <p>Per la presentazione delle domande è disponibile una procedura telematica, con un percorso "guidato" per la compilazione.</p> <p>E' possibile anche la trasmissione delle domande via fax o per posta ordinaria.</p>
Costi	<p>E' previsto a carico dei soggetti richiedenti il pagamento di una commissione "una tantum" di importo variabile, a seconda dell'ubicazione e della dimensione dell'impresa beneficiaria" e della tipologia dell'operazione finanziaria, tra lo 0,125% e l'1% del finanziamento garantito dal Fondo.</p> <p>Per le operazioni relative PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile non è dovuta alcuna commissione.</p>

<p><u>Garanzia diretta: termini per la presentazione delle domande e per le comunicazioni successive</u></p>	<p>La richiesta di garanzia diretta può essere presentata dalla Banca (o dall'Intermediario finanziario):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>prima della delibera di concessione del finanziamento</u>, in tal caso la Banca (o l'Intermediario finanziario): <ul style="list-style-type: none"> • dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. 2. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell'erogazione</u>, in tal caso la Banca (o l'Intermediario finanziario): <ul style="list-style-type: none"> • dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. 3. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l'erogazione a saldo</u>, in tal caso la Banca (o l'Intermediario finanziario): <ul style="list-style-type: none"> • dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato.
---	---

<p><i>Controgaranzia: termini per la presentazione delle domande e per le comunicazioni successive</i></p>	<p>La richiesta di controgaranzia deve essere presentata dal Confidi (o Altro fondo di garanzia) <u>entro 6 mesi dalla delibera della garanzia</u> e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>prima della delibera di concessione del finanziamento</u>, in tal caso: <ul style="list-style-type: none"> • il Confidi dovrà comunicare la concessione del finanziamento entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato; • il soggetto finanziatore dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; • il Confidi dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. 2. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e prima dell'erogazione</u>, in tal caso: <ul style="list-style-type: none"> • il Confidi (o Altro fondo di garanzia) dovrà erogare almeno il 25% del finanziamento entro i 12 mesi successivi alla delibera del Comitato; • dovrà trasmettere, entro i 3 mesi successivi alla data di erogazione a saldo, una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. 3. <u>entro i 6 mesi successivi alla delibera di concessione del finanziamento e dopo l'erogazione a saldo</u>, in tal caso il Confidi (o Altro fondo di garanzia): <ul style="list-style-type: none"> • dovrà trasmettere una dichiarazione attestante la data di valuta di erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata entro i 3 mesi successivi alla delibera del Comitato. <p>Nel caso di controgaranzia "a prima richiesta" le suddette comunicazioni possono essere trasmesse anche da parte dei soggetti finanziatori.</p>
---	--

Attivazione della garanzia diretta	<p>In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca per i finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.</p> <p>Trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento senza che sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.</p> <p>La richiesta di attivazione della garanzia deve essere comunque inviata non oltre 120 giorni dall'intimazione di pagamento.</p> <p>Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito fino ad un massimo del 60% o 80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento (ammontare dell'esposizione comprensivo di rate insolute, debito residuo e interesse contrattuali e di mora).</p> <p><u>Surrogazione legale:</u> Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme pagate</p>
---	---

Attivazione della controgaranzia "a prima richiesta"	<p>In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.</p> <p>1) <u>Pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:</u> Entro 3 mesi dal versamento effettuato al soggetto finanziatore, il Confidi o altro fondo di garanzia deve richiedere l'attivazione del Fondo. Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste di attivazione, complete della documentazione prevista, il Gestore liquida al soggetto richiedente l'importo garantito fino ad un massimo del 90% della somma già versata ai soggetti finanziatori dai soggetti richiedenti.</p> <p>2) <u>Mancato pagamento in garanzia dei soggetti richiedenti:</u> Se il Confidi o altro fondo di garanzia non adempie entro 120 giorni dall'intimazione di pagamento, il soggetto finanziatore può richiedere direttamente l'attivazione del Fondo. Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione, completa della documentazione prevista, il Gestore liquida al soggetto finanziatore un importo non superiore al 90% della somma dovuta dal Confidi o altro Fondo di garanzia.</p> <p><u>Surrogazione legale:</u> Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito del pagamento in garanzia effettuato al soggetto finanziatore, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente per le somme pagate.</p>
---	---

<p>Attivazione della controgaranzia “sussidiaria”</p>	<p>In caso di inadempimento della PMI debitrice, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 18 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta (revoca nel caso dei finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.</p> <p>Entro 3 mesi, il Confidi o altro fondo di garanzia deve comunicare l'avvio delle procedure di recupero e può richiedere l'acconto sulla futura perdita in misura non superiore all'80% della somma già versata a titolo provvisorio al soggetto finanziatore.</p> <p>Conquaglio:</p> <p><u>1) a carico del Fondo:</u> entro 3 mesi dal versamento a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, il Confidi o altro fondo di garanzia può richiedere la liquidazione a saldo ed il Fondo interviene, al netto dell'eventuale acconto già liquidato, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo.</p> <p><u>2) a favore del Fondo:</u> la differenza tra la somma versata a titolo di acconto e la quota della perdita deve essere versata al Fondo entro 1 mese.</p>
<p>Cumulabilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo; • la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.
<p>Soggetto gestore</p>	<p>Unicredit Mediocredito Centrale Spa – Unit Fondi di garanzia Via Piemonte, 51 – 00187 Roma tel. 0647912277 tel. 0647913191 tel. 0647912446 tel. 0647912455 www.incentivi.mcc.it</p>